

Procedura di “follow-up” per gli MRN scaduti relativi ad esportazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2009

La procedura di “follow-up” consiste nella richiesta del dato relativo all’uscita della merce dal territorio comunitario per le esportazioni, effettuate tramite sistema telematico con codice MRN.

Con il decorso del termine di 90 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’uscita della merce dal territorio comunitario, l’operazione acquisisce a sistema, per i soli uffici di esportazione, lo stato di “**esportazione scaduta**”.

L’ufficio di *esportazione*, prima ancora di attivare la procedura di “follow-up” interpella l’esportatore e il dichiarante per richiedere notizie sull’operazione.

In tale fase le uniche informazioni da richiedere sono quelle relative alla data di uscita ed all’ufficio di uscita (ciò in quanto l’operazione si potrebbe essere perfezionata presso un ufficio doganale di uscita diverso da quello dichiarato).

Qualora, in tale occasione, l’esportatore o il dichiarante comunicano la mancata uscita della merce dal territorio doganale della Comunità l’ufficio doganale di esportazione provvede ad annullare la dichiarazione senza attivare quindi la procedura di “follow-up”.

Nel caso in cui, invece, l’esportatore o il dichiarante comunicano i dati di cui sopra, l’ufficio di esportazione procede ad attivare la prescritta procedura inviando all’ufficio di uscita comunicato dall’operatore stesso il messaggio con cui si richiede la chiusura del movimento.

L’ufficio di uscita **entro 10 giorni** deve dare esito alla richiesta dell’ufficio di esportazione chiudendo regolarmente l’operazione oppure comunicandone l’impossibilità con l’apposita funzionalità del sistema ECS.

Allo scadere dei 10 giorni se tale ufficio non conferma l’uscita della merce, l’ufficio di esportazione richiede per iscritto all’esportatore e al dichiarante le prove alternative, stabilendo un periodo di tempo entro cui tali prove devono essere fornite (max. 30 giorni).

Nel caso in cui l’esportatore o il dichiarante non rispondano nel termine prescritto dalla dogana e non forniscano, quindi, le prove alternative, questa provvederà a inviare all’esportatore e al dichiarante un sollecito scritto **tramite raccomandata con ricevuta di ritorno** indicando un termine entro cui esibire le prove alternative ridotto rispetto al precedente, specificando che la mancata risposta verrà considerata come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della comunità e la dichiarazione sarà conseguentemente annullata.

Si ricorda che le prove alternative da esibire nella procedura di follow up sono le seguenti:

- a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a*
- b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.*

A seguito dell’esibizione delle prove alternative che diano evidenza dell’uscita della merce, la dogana di esportazione procede alla chiusura amministrativa dell’operazione.

Nel caso in cui, invece, ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:

- a) l’esportatore o il dichiarante comunicano che la merce non è uscita dal territorio doganale della Comunità;
- b) l’esportatore o il dichiarante allo scadere del termine di proroga non abbiano presentato le prove alternative;
- c) le prove alternative non dimostrino l’uscita della merce dal territorio comunitario;
- d) le prove alternative presentate si riferiscono a merci differenti per natura da quelle indicate in dichiarazione,

l'ufficio di esportazione procede ad annullare la dichiarazione doganale attivando la specifica funzionalità di "annullamento" presente nel menu "operazioni doganali" in AIDA.

Il regolamento comunitario prevede che l'intero procedimento duri **150** giorni dalla data di svincolo della merce per l'esportazione.

L'annullamento della dichiarazione di esportazione deve essere notificata all'esportatore e al dichiarante nonché all'ufficio di uscita dichiarato.

E' importante ricordare, infine, che la procedura di "follow-up" può essere attivata dall'ufficio di esportazione anche su iniziativa dell'esportatore o del dichiarante.

In tale evenienza, gli esportatori o i dichiaranti interessati all'appuramento amministrativo dei propri MRN scaduti possono recarsi direttamente presso l'ufficio doganale di esportazione per comunicare i dati relativi alla data dell'uscita e alla dogana di effettiva uscita della merce e/o per presentare le relative prove alternative, senza attendere la comunicazione di richiesta della documentazione da parte dell'ufficio di esportazione pertinente.

Si rammenta che l'ufficio di esportazione che può attivare la procedura di "follow-up", **sia d'iniziativa che su richiesta dell'operatore**, deve essere solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l'MRN relativo all'operazione.

Se siete interessati al servizio di monitoraggio dei codici MRN e all'assistenza per la predisposizione delle prove alternative, [cliccare qui](#).